



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 49/19**

Lussemburgo, 11 aprile 2019

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-482/17  
Repubblica Ceca / Parlamento e Consiglio

## **Secondo l'avvocato generale Sharpston, la Corte dovrebbe respingere il ricorso della Repubblica ceca contro la normativa dell'Unione che introduce regole più restrittive per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco**

*Tale normativa mira a garantire la libera circolazione delle armi da fuoco prendendo al contempo in debita considerazione le crescenti preoccupazioni in tema di sicurezza pubblica connesse alla commercializzazione di tali beni*

Sull'onda di una serie di tragici eventi risalenti al 2015 che includono gli attacchi terroristici verificatisi a Parigi e a Copenaghen, la Commissione ha adottato una proposta di modifica della direttiva dell'Unione sulle armi da fuoco<sup>1</sup>. Nel maggio 2017, nell'adottare una direttiva di modifica<sup>2</sup>, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modificato la direttiva sulle armi da fuoco in vista dell'introduzione di norme più restrittive per l'acquisizione e la detenzione di tali armi, incluso il divieto di talune armi semiautomatiche per uso civile.

La Repubblica ceca contesta dinanzi alla Corte di giustizia la validità della direttiva di modifica, sostenendo che essa non mirerebbe a garantire la libera circolazione delle armi da fuoco in virtù della loro natura di merci specifiche commercializzate nel mercato interno ai sensi dell'articolo 114 TFUE<sup>3</sup> ma piuttosto avrebbe l'intento di armonizzare la materia della prevenzione dei crimini, in violazione dei Trattati. Inoltre, la Repubblica ceca fa valere che, nell'adottare la direttiva di modifica, il legislatore dell'Unione avrebbe completamente ommesso di esaminare la questione della proporzionalità delle misure di cui trattasi, che sarebbero, invero, manifestamente sproporzionate, e che la direttiva di modifica violerebbe anche i principii di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di parità di trattamento.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Eleanor Sharpston rammenta, in primo luogo, che, sebbene l'articolo 114 TFUE costituisca una base giuridica per l'adozione di misure volte a eliminare gli esistenti ostacoli alla libera circolazione delle merci o a impedire che ostacoli siffatti emergano in futuro, il ricorso a tale articolo quale base giuridica non può essere inficiato esclusivamente in ragione del fatto che anche altri ambiti, come la sicurezza pubblica, sono interessati dalle misure adottate.

A tale riguardo, l'avvocato generale considera che, al pari della direttiva sulle armi da fuoco, **anche la direttiva di modifica mira a garantire un grado di libertà di circolazione per talune armi da fuoco e i loro essenziali componenti all'interno dell'Unione** e, a tale scopo, prevede garanzie di sicurezza adatte a tali prodotti. L'avvocato generale sottolinea che, a seguito degli attacchi terroristici verificatisi in Europa nel 2015, era probabile che gli Stati membri adottassero misure nazionali protettive divergenti, che avrebbero potuto compromettere la libera circolazione delle armi da fuoco nell'ambito dell'Unione. Per tale motivo era necessario che il legislatore dell'Unione

<sup>1</sup> Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU 1991, L 256, pag. 51) come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 (GU 2008, L 179, pag. 5).

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU 2017, L 137, pag. 22).

<sup>3</sup> L'articolo 114 TFUE consente alla normativa dell'Unione di adottare misure di armonizzazione relative all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno.

intervenisse sulla direttiva sulle armi da fuoco al fine di ristabilire, a livello dell'Unione, l'equilibrio tra la libera circolazione delle merci e la sicurezza pubblica.

L'avvocato generale è pertanto dell'avviso che **la direttiva di modifica miri effettivamente e prevalentemente a garantire la libera circolazione delle armi da fuoco e che, sebbene indubbiamente incida sul settore della prevenzione dei crimini, non armonizzi affatto quest'ultimo in senso sostanziale.** Pertanto, l'avvocato generale ritiene che **il legislatore dell'Unione fosse legittimato ad adottare la direttiva di modifica sulla base dell'articolo 114 TFUE.**

L'avvocato generale quindi respinge l'argomento della Repubblica ceca secondo cui la direttiva di modifica violerebbe il principio di proporzionalità e dovrebbe essere annullata in quanto il legislatore dell'Unione avrebbe omesso di effettuare un'analisi d'impatto in conformità dell'**Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea** prima di adottare la direttiva di modifica. Sebbene tale accordo vincoli le istituzioni, una valutazione d'impatto non è un elemento obbligatorio della procedura legislativa in qualsiasi circostanza. In tale contesto, l'avvocato generale rileva che l'esigenza di far fronte prontamente alle sfide risultanti dagli attacchi terroristici del 2015 costituiva una situazione di emergenza e che il legislatore dell'Unione si era avvalso di altre relazioni e studi per compiere la sua analisi della proporzionalità delle misure proposte.

Inoltre, secondo l'avvocato generale, la Commissione, nel preparare la sua proposta per l'adozione della direttiva di modifica, in conformità con il principio di proporzionalità, ha debitamente preso in considerazione sia gli obiettivi del mercato interno sia gli imperativi di sicurezza connessi a tali obiettivi. Il mero fatto che l'applicazione della direttiva di modifica possa, in determinate circostanze, dare luogo alla confisca di talune armi da fuoco detenute da individui **non lede il diritto di proprietà** dal momento che quest'ultimo diritto può essere limitato nell'interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge: non vi è alcun diritto fondamentale nell'ordinamento dell'Unione a detenere armi.

L'avvocato generale osserva altresì **che anche la specifica disposizione della direttiva di modifica che consente alla Svizzera<sup>4</sup> di autorizzare riservisti dell'esercito, in qualità di tiratori sportivi, a conservare un'arma da fuoco usata durante il servizio militare obbligatorio soddisfa il criterio di proporzionalità.**

Analogamente, l'avvocato generale ritiene che **la riqualificazione effettuata nella direttiva di modifica di talune armi semiautomatiche da armi soggette all'autorizzazione ad armi vietate non sia in contrasto con il principio di proporzionalità.** A tale riguardo, l'avvocato generale rileva che gli Stati membri rimangono legittimati a confermare, rinnovare o prorogare l'autorizzazione per talune armi che siano state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, purché si provveda ad un'adeguata sorveglianza.

Infine, secondo l'avvocato generale, la direttiva di modifica rispetta i principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di parità di trattamento.

L'avvocato generale propone pertanto alla **Corte di respingere integralmente il ricorso della Repubblica ceca.**

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

---

<sup>4</sup> Per quanto riguarda la Svizzera, la direttiva 2017/853 e la direttiva 91/477 costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen. V. inoltre l'Accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nei settori di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio (GU 1999, L 176, pag. 31) in combinato con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (GU 2008, L 53, pag. 1). La direttiva di modifica si applica pertanto anche alla Svizzera.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575